



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente l'attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche



Indice

Capitolo 1 - Norme introduttive e principi generali	2
Art. 1 Scopo	2
Art. 2 Beneficiari	2
Art. 3 Contributo finanziario	2
Art. 4 Condizioni specifiche per l'ottenimento del contributo	2
Art. 5 Cambio di detentore	2
Art. 6 Controlli	3
Capitolo 2 - Disposizioni amministrative	3
Art. 7 Procedura	3
Art. 8 Competenza	3
Capitolo 3 - Disposizioni finali	3
Art. 9 Casi particolari	3
Art. 10 Entrata in vigore	3

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RLOC e 118 RCom,

ordina:

Capitolo 1 - Norme introduttive e principi generali

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità elettrica nel Bellinzonese e in particolare dell'installazione di stazioni di ricarica domestica *emoti* per automobili elettriche.

L'atto normativo disciplina dunque le concrete modalità di attribuzione di un contributo finanziario a tal fine.

Art. 2 **Beneficiari**

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Bellinzona.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo annuo.

³Il richiedente ha tempo 3 mesi dalla conferma del diritto al contributo per acquistare la stazione di ricarica.

⁴Le richieste debitamente compilate, tramite lo specifico formulario, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.

Art. 3 **Contributo finanziario**

¹Il contributo forfettario corrisponde a fr. 200.-.

²L'erogazione di tale sussidio è subordinata alla disponibilità del credito risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza ed alla contestuale concessione, da parte dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), dell'analogo incentivo in materia.

Art. 4 **Condizioni specifiche per l'ottenimento del contributo**

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

- a) il modello e tipo di stazione di ricarica domestica dev'essere indicato nel catalogo *emoti* messo a disposizione dall'AMB;
- b) il richiedente/beneficiario deve essere domiciliato nel Comune di Bellinzona;
- c) non viene richiesto più di un contributo all'anno per ogni persona fisica o nucleo familiare avente uno o più abbonamenti per la fornitura di energia elettrica attivi presso le AMB;
- d) il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc..., cresciute in giudicato) e dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB);
- e) il contributo è ottenibile unicamente se la stazione di ricarica viene acquistata nell'anno della richiesta dell'incentivo.

²Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Art. 5 **Cambio di detentore**

¹Il richiedente non può rivendere o cedere la stazione di ricarica entro i primi 2 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita dopo un anno: restituzione di ½ del sussidio.

Art. 6 Controlli

¹Il Comune si riserva di effettuare dei controlli tramite l'Azienda Multiservizi Bellinzona. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, potrà essere richiesta la restituzione del contributo versato.

Capitolo 2 - Disposizioni amministrative

Art. 7 Procedura

¹La richiesta dev'essere consegnata all'Infocentro AMB (Piazza del Sole 5, Bellinzona) oppure spedita in formato elettronico a infocentro@amb.ch, tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo Sportello comunale di quartiere, l'Infocentro AMB oppure sul sito internet www.bellinzona.ch.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene direttamente dedotto dal prezzo d'acquisto da AMB (in quanto corrisposto a quest'ultima dal Comune).

³L'accettazione o l'eventuale diniego dell'attribuzione del contributo vengono comunicati per iscritto.

Art. 8 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, come già rilevato sopra, si riserva il diritto di effettuare dei controlli a campione.

²All'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è di regola delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente diniego, del contributo.

³Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Capitolo 3 - Disposizioni finali

Art. 9 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 12665 del 1. luglio 2020

In pubblicazione all'albo comunale dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020